

SETTORE 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio U.O. 4.2 Pianificazione Territoriale
e Urbanistica

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 08/08/2022

OGGETTO: *Ruolo coattivo per sanzione convenzionale.*

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli articoli 107, 183 e 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'articolo 69 dello Statuto Comunale;
- gli articoli 16 e 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli articoli 26 e 29 del Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 07.04.2022 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2022/2024 (Art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 07.04.2022 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Art. 151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2022-2024 (art. 3 c. 55 L. 24 dicembre 2007, n. 244)";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 08.04.2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) - parte finanziaria";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 30.06.2022 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024. Adozione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2022 avente ad oggetto "Assessment generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli artt.175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000";

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Variazione al piano esecutivo di gestione 2022-2024 ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, D.Lgs. n. 267/2000”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 06.08.2020, così come modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12.03.2021 con cui è stata approvata la nuova struttura organizzativa comunale;
- l’atto del Sindaco n. 394 del 01.10.2020 relativo all’aggiornamento degli incarichi dirigenziali e delle relative competenze, fra i quali risulta compreso quello del sottoscritto;

PREMESSO che :

- la Convenzione stipulata in data 02.03.2006, rep. 13017, tra il Comune di Scandicci e le Cooperative assegnatarie del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) di Badia a Settimo/San Colombano, stabilisce che in caso di alienazione delle unità immobiliari realizzate a prezzo superiore rispetto a quello determinato secondo i criteri nella stessa contenuti (art. 9), sarà applicata al venditore o suoi aventi causa una penalità a favore del Comune da due a cinque volte la differenza fra il prezzo fissato dalla convenzione e quello effettivamente praticato;
- nell’ambito delle verifiche condotte sui contratti di compravendita delle unità immobiliari realizzate dalle Cooperative assegnatarie del detto P.I.I., è emerso che il prezzo di vendita degli alloggi è stato calcolato in violazione della detta disciplina convenzionale;
- in esito al contraddittorio instaurato con la ...omissis... l’Amministrazione Comunale emetteva le ordinanze nn. 219 e 220 in data 11.04.2012 e successivamente le ordinanze nn. 320 (in riforma delle ordinanze nn. 219 e 220) e 321 del 02.05.2016 per l’ingiunzione del pagamento di sanzioni relative alla riscontrata violazione della disciplina convenzionale inerente alla determinazione del prezzo massimo di cessione di n. 24 alloggi;
- che le citate ordinanze sono state oggetto di contenzioso promosso dalla Cooperativa;

VISTA, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8012 del 07.10.2021, pubblicata il 01.12.2021, contenente precisazioni ai fini del corretto calcolo delle sanzioni riferite ai prezzi di cessione degli alloggi oggetto di contestazione con le richiamate ordinanze nn. 320-321/2016;

CONSIDERATO che:

- in esecuzione di tale sentenza l’Amministrazione Comunale ha adeguato il calcolo della sanzione complessivamente irrogata con le ordinanze nn. 320-321/2016 a quanto deciso dal Consiglio di Stato;
- pertanto, con ordinanza n. 232/2022, notificata in data 01.04.2022, sono state riformate le precedenti ordinanze nn. 320-321/2016, limitatamente alla determinazione dell’entità delle sanzioni irrogate, ricalcolate nell’ammontare complessivo di € 5.189.584,98;

- risulta decorso il termine previsto per il pagamento di tali sanzioni (30 giorni dalla notificazione) senza che la ...omissis... in liquidazione abbia provveduto al relativo adempimento;

DATO ATTO che l'entrata relativa alle suddette sanzioni risulta accertata sul bilancio dell'Ente con la seguente imputazione:

Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 30500 Rimborsi ed altre entrate correnti
Codice V livello 3059999999 Altre entrate correnti n.a.c.
Capitolo 177000/9 Concorsi, rimborsi e recuperi vari
Residuo attivo accertamento n. 490/2012, limitatamente all'importo di € 501.308,46
Residuo attivo accertamento n. 317/2016, relativamente all'importo di € 4.688.276,52;

RICHIAMATI:

- l'articolo 27 della Legge n. 689/1981, in ragione del quale, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento delle sanzioni emesse, lo stesso Ente che ha irrogato la sanzione dovrà procedere alla riscossione delle somme dovute in base ad apposito ruolo secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette;
- il D.P.R. 29.09.1973 n. 602, il D.Lgs. 26.02.1999 n. 46 e il D.Lgs. 13.04.1999 n. 112 e s.m.i., che prevedono rispettivamente la disciplina in materia di riscossione delle imposte sul reddito, il riordino della disciplina di riscossione coattiva mediante ruolo e la competenza alla riscossione coattiva al concessionario di zona;
- gli artt. 1 e 2 del D.L. 193/2016, convertito nella L. n. 225/2016, e s.m.i., ove si dispone dal 1 luglio 2017 lo scioglimento delle Società del gruppo Equitalia con attribuzione, dalla medesima data, all'Agenzia delle Entrate, ed in particolare ad "Agenzia delle Entrate - Riscossione", delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, con facoltà per le amministrazioni locali di affidare a tale soggetto le attività di riscossione spontanea o coattiva delle entrate tributarie";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 20.06.2017 con la quale l'Amministrazione Comunale, in applicazione della suddetta facoltà, ha provveduto ad affidare la riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'Ente nazionale della riscossione "Agenzia delle entrate - Riscossione";

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla riscossione coattiva mediante ruolo della sanzione convenzionale per l'ammontare di € 5.189.584,98;

CONSIDERATO altresì, che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, così come modificato dall'art. 1, comma 15, della L. n. 234 del 30.12.2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", sulle somme iscritte a ruolo deve essere riversata ed acquisita all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1,00%;

PRECISATO che oltre a detto importo della sanzione pari, come detto, a € 5.189.584,98 , devono essere iscritte a ruolo anche le somme di € 18,28 , per recupero spese di notifica e di € 5.509,49 , per interessi legali;

DATO ATTO che la somma da iscrivere a ruolo ammonta complessivamente ad € 5.195.112,75 e che, pertanto, gli oneri di riscossione, commisurati all'1,00% di detta somma, risultano pari ad € 51.951,13;

CONSIDERATO che, ai fini della copertura finanziaria della suddetta spesa di € 51.951,13 , risulta disponibile il seguente stanziamento allocato sul bilancio dell'Ente del corrente esercizio:

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Codice IV livello 1030203 Agg di riscossione
Capitolo 123010/9 Agg e canoni esattoriali;

DETERMINA

1. Di provvedere alla riscossione coattiva mediante ruolo dell'importo dovuto e non versato, pari ad € 5.189.584,98 a titolo di sanzione convenzionale irrogata a carico della ...omissis... con ordinanza n. 232/2022, oltre ad € 5.509,49 a titolo di interessi legali e ad € 18,28 a titolo di recupero spese di notifica;
2. Di specificare che il ruolo sopra indicato - individuato nella documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con n. 4270/2022, di cui alla fornitura n. 4531 del 09.06.2022, reso esecutivo in data 15.06.2022 - trova copertura nel bilancio dell'Ente con la seguente imputazione:

Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 30500 Rimborsi ed altre entrate correnti
Codice V livello 3059999999 Altre entrate correnti n.a.c.
Capitolo 177000/9 Concorsi, rimborsi e recuperi vari
Residuo attivo accertamento n. 490/2012, limitatamente all'importo di € 501.308,46
Residuo attivo accertamento n. 317/2016, relativamente all'importo di € 4.688.276,52

e che le somme di € 5.509,49 , per interessi legali, e di € 18,28 , quale recupero spese di notifica, verranno accertate per cassa dal Servizio Ragioneria al capitolo 153000/11 Interessi attivi di mora ed al capitolo 177000/9 Concorsi, rimborsi e recuperi vari;

3. Di impegnare la somma di € 51.951,13 sul bilancio del corrente esercizio, quale quota da riversare ed acquisire all'entrata del bilancio dello Stato da parte di "Agenzia delle Entrate -Riscossione", trattenuta all'atto del riversamento, corrispondente all'1,00% dell'importo complessivamente iscritto a ruolo, pari ad € 5.195.112,75;
4. Di precisare che la copertura finanziaria della spesa di € 51.951,13 è assicurata con lo stanziamento allocato sul bilancio dell'Ente del corrente esercizio come segue:

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Codice V livello 1030203999 Altri agg di riscossione n.a.c.
Capitolo 123010/9 Agg e canoni esattoriali;
Impegno n. 1434/2022;

5. Di dare atto che l'obbligazione giuridica si perfeziona entro il corrente anno;
6. Di trasmettere il presente atto:

- al Dirigente del Settore 3 Risorse, per quanto di competenza;
- ai Messi comunali - con omissione dei dati soggetti a tutela di riservatezza - per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE

Arch. Lorenzo Paoli

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate